

**COMUNE DI ACQUANEGRA CREMONESE**  
**PROVINCIA DI CREMONA**

**REGOLAMENTO COMUNALE DI**  
**POLIZIA URBANA**

**SOMMARIO**

**CAPO I**

**NORME GENERALI**

1. Oggetto del regolamento
2. Scopi del regolamento
3. Ambito di applicazione
4. Incaricati della vigilanza
5. Agenti giurati di società private
6. Operazioni di Polizia Giudiziaria
7. Esposti

**CAPO II**

**DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO**

8. Degli esercizi di vendita al pubblico
9. Pubblicità dei prezzi

**CAPO III**

**DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO**

10. Disposizioni di carattere generale
11. Portici - cortili - scale - Aree verdi
12. Divieto di abbandono dei rifiuti
13. Espurgo dei pozzi neri
14. Altri divieti
15. Materiali di risulta - Beni durevoli
16. Conservazione degli edifici
17. Delle canne fumarie
18. Divieto di imbrattare edifici strade ed impianti
19. Ornamenti esterni dei fabbricati
20. Verde pubblico semplice o attrezzato
21. Vasche e fontane
22. Guasti a edifici e ad impianti di pubblico interesse
23. Collocazione o esposizione di oggetti in proprietà privata
24. Collocamento di targhe o lapidi commemorative
25. Collocamento di cartelli ed iscrizioni
26. Distribuzione di manifesti
27. Altri divieti

**CAPO IV**

**DELLO SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE E DELLA NEVE, DELL'INNAFFIAMENTO**

28. Sgombero delle immondizie
29. Sgombero della neve

30. Rimozione del ghiaccio
31. Dell'innaffiamento

## **CAPO V**

### **TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE**

32. Fonti normative
33. Trasporto di strumenti da taglio
34. Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi
35. Manutenzione fossati per il deflusso delle acque

## **CAPO VI**

### **DEI DIVIETI DI PASSAGGIO DETERMINAZIONE SPAZI PER LE FIERE**

36. Divieti di passaggio
37. Sosta dei nomadi e roulettes
38. Circolazione e sosta delle auto-caravan
39. Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

## **CAPO VII**

### **DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI**

40. Divieto di tenere animali
41. Animali pericolosi
42. Cani e gatti

## **CAPO VIII**

### **DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI PREVENZIONE INCENDI**

43. Definizione
44. Autorizzazione
45. Orario per l'esercizio delle attività rumorose o scomode
46. Divieto di produrre rumori e suoni molesti
47. Emissioni odori molesti
48. Locali di pubblico spettacolo
49. Suono delle campane
50. Disposizioni particolari in materia di prevenzione del rischio di incendi

## **CAPO IX**

### **NORME FINALI E SANZIONI**

51. Norme abrogate
52. Entrata in vigore del presente regolamento
53. Pubblicità del regolamento
54. Usi e consuetudini

## **CAPO I**

### **NORME GENERALI**

#### **Art. 1**

#### **Oggetto del regolamento**

1. Con il presente regolamento viene disciplinata la polizia urbana nelle seguenti materie:
  - 1) occupazione del suolo pubblico;
  - 2) pulizia di centri abitati;
  - 3) decoro dei centri abitati;
  - 4) quiete pubblica;
  - 5) sicurezza nei centri abitati;

- 6) attività commerciali;
- 7) mestieri ambulanti.

#### **Art. 2**

##### **Scopi del regolamento**

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la convivenza civile, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo socio-economico della popolazione.

#### **Art. 3**

##### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.
3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento dovranno essere osservati gli ordini che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli appartenenti alla Polizia Municipale.

#### **Art. 4**

##### **Incaricati della vigilanza**

1. Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli appartenenti alla Polizia Municipale, e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale.

#### **Art. 5**

##### **Agenti giurati di società private**

1. Gli agenti giurati delle società private legalmente costituite devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia urbana. I servizi di sorveglianza disarmata finalizzati alla semplice segnalazione alle Forze di Polizia di eventuali aggressioni o pericoli per il patrimonio di terzi devono considerarsi soggetti alla disciplina dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e possono essere disimpegnati solo da imprese cui sia stata concessa preventivamente la prescritta licenza e che si avvalgono di personale dotato della qualifica di guardia giurata.

#### **Art. 6**

##### **Operazioni di Polizia Giudiziaria**

1. Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.
2. Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati ad un funzionario responsabile della custodia (o al Sindaco e custoditi nel deposito comunale) o depositati presso una struttura pubblica che la custodisca garantendone l'integrità.

#### **Art. 7**

##### **Esposti**

1. Tutti gli esposti diretti all'Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento devono essere indirizzati al Responsabile del Servizio di Polizia Urbana in forma scritta, su carta semplice, e depositati direttamente al protocollo del Comune o inviati a mezzo

raccomandata a.r. Gli stessi dovranno contenere una sommaria descrizione dei fatti lamentati, i dati del ricorrente con sua firma autografa e le eventuali richieste.

2. E' ammessa la forma orale solo in casi urgenti purché sia certa l'identità dell'esponente.
3. Gli esposti saranno verificati dai competenti Uffici Comunali che, nei termini e con le modalità previste dalla legge, dovranno inviare un riscontro per quanto accertato e/o disposto.
4. E' ammessa la facoltà degli aventi diritto, ai sensi del Regolamento Comunale e delle altre leggi vigenti in materia, di richiedere la visione o la copia dell'esposto.
5. Il contravventore che arreca danno alla cosa pubblica è sempre tenuto, indipendentemente dalla sanzione pecuniaria, al risarcimento dei danni accertati e quantificati dal competente Ufficio Comunale.

## **CAPO II DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO**

### **Art. 8**

#### **Degli esercizi di vendita al pubblico**

1. Nelle leggi e nelle altre disposizioni statali e regionali trovano disciplina:

- a)* il commercio al dettaglio sulle aree private in sede fissa;
- b)* i pubblici esercizi;
- c)* la chiusura settimanale e l'orario dei pubblici esercizi;
- d)* il commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- e)* la vendita delle carni fresche e congelate;
- f)* la pubblicità dei prezzi;

nonché tutte le altre attività commerciali e di vendita al pubblico.

### **Art. 9**

#### **Pubblicità dei prezzi**

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, in Euro, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

## **CAPO III DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO**

### **Art. 10**

#### **Disposizioni di carattere generale**

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 25 a 150 Euro.

### **Art. 11**

#### **Portici - Cortili - Scale - Aree verdi**

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.
2. I cortili, i giardini privati, le aree scoperte tra i caseggiati, i lotti di terreno inedificati all'interno delle aree fabbricabili e le aree verdi in genere devono essere mantenuti liberi da sterpaglie, e l'erba deve essere falciata di frequente, ed in ogni caso quando raggiunge l'altezza di 35 cm.
3. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potate a cura dei proprietari o locatari ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio.
4. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai metri 2,70 al di sopra del marciapiede, e a m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
5. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 4.
6. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 25 a 300 Euro

## **Art. 12**

### **Divieto di abbandono dei rifiuti**

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e/o dei Regolamenti Comunali per la gestione dei rifiuti e l'utilizzo dell'isola ecologica custodita, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo, o colpa o che l'abbiano favorita. Sotto questo profilo, potrà essere tenuta in particolare considerazione, fino ad un ruolo prioritario, la responsabilità dei proprietari - o dei titolari di diritti reali di superfici/aree private, prospicienti le aree di pubblico transito (strade, etc) o con accesso da queste, che non adottino adeguate misure atte ad impedire ai terzi l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sulle predette superfici/aree, soprattutto se previamente e formalmente diffidati dall'Amministrazione e/o dal Responsabile del Servizio.
4. Il Comune dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, anche in solido, ed al recupero delle somme anticipate.
5. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

## **Art. 13**

### **Espurgo dei pozzi neri**

1. Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatto con botti a sistema inodore.
2. Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno essere effettuate evitando esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.

3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

#### **Art. 14** **Altri divieti**

1. È vietato:

- a) gettare sulla pubblica via e nei canali l'acqua e materiali immondi, come pure di otturare le bocche dei fognoli;
- b) spolverare panni dalle finestre e balconi prospicienti pubbliche strade.
- c) spaccare legna, lavare autoveicoli od altro nelle aree destinate al pubblico transito;
- d) stendere il bucato sulle finestre all'esterno delle abitazioni prospicienti o in vista di pubbliche strade e piazze;
- e) stendere il bucato lungo le pubbliche vie, sui passaggi, nei giardini pubblici;
- f) lavare il bucato alle pubbliche fontanelle, introdurre oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo;
- g) gettare qualsiasi oggetto nelle fontane e vasche pubbliche;
- h) fare qualsiasi scritta o segno, o affiggere manifesti o altro materiale sui muri delle recinzioni o degli edifici, anche privati, sulle strade e loro installazioni, compresi i pali della pubblica illuminazione, dei segnali stradali, dei semafori, e dei gestori di pubblici servizi o altre installazioni ivi collocate;
- i) accendere fuochi per bruciare immondizie, sterpaglie rifiuti e quant'altro su tutto il territorio comunale. Sono fatte salve le attività connesse alle esigenze di coltivazioni delle aree agricole (es.: bruciatura delle stoppie per la prevenzione e la lotta alla nottua e alla piralide del granoturco);
- l) far gocciolare l'acqua utilizzata per annaffiare i vasi di fiori posti sui balconi, terrazze e finestre sulla pubblica via o sulle proprietà sottostanti;
- m) lanciare o far esplodere petardi nelle pubbliche vie e piazze, o nei cortili ad esse adiacenti;
- n) dare da mangiare ai piccioni torraioli presenti nelle vie e piazze;
- o) gli impianti di antifurto ed allarme sonoro sia per i fabbricati che per i veicoli devono essere muniti di dispositivo di disinserimento automatico anche temporizzato con un intervallo ciascuno di 2 minuti per non più di tre fasi. Ciascun periodo/fase di innesto sonoro dell'allarme non può superare la durata massima di 3 minuti.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

#### **Art. 15** **Materiali di risulta – Beni durevoli.**

- 1. I materiali provenienti da scavi o demolizioni non possono rimanere nei luoghi ove si compiono dette opere, o sui marciapiedi, ma devono essere trasportati immediatamente nei luoghi indicati dall'Autorità comunale.
- 2. Il trasporto deve essere eseguito con mezzi atti ad evitare la disseminazione e lo spolverio.
- 3. È vietato, in qualsiasi tempo, depositare materiali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
- 4. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta.
- 5. I beni durevoli di cui al comma 4, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:
  - a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
  - b) televisori;

- c) computer;
  - d) lavatrici e lavastoviglie;
  - e) condizionatori d'aria;
  - f) apparecchiature elettriche e/o elettroniche per illuminazione, svago, riscaldamento, etc.
6. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

## **Art. 16**

### **Conservazione degli edifici**

1. Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare la irregolare caduta delle acque piovane o deterioramenti o caduta di materiali che possono arrecare danno o imbrattare il suolo pubblico.
  2. Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.
  3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
  4. Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura della facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
  5. È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i muri delle case, le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.
  6. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro.
  7. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.
- E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.
- L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.
8. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

## **Art. 17**

### **Delle canne fumarie**

1. Nell'interno delle abitazioni, non è permesso accendere fuochi se il fumo non si immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.
2. I camini devono sporgere almeno un metro dal tetto, essere di altezza non inferiore alle case contigue e superarle se servono a fucine producenti gas nocivi o fastidiosi. L'altezza minima dei camini di queste ultime sarà stabilita, caso per caso, dall'Autorità comunale.
3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

## **Art. 18**

### **Divieto di imbrattare edifici strade ed impianti**

1. È vietato imbrattare e deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, ed i manufatti di ogni specie.
2. L'affissione dei manifesti stampati, manoscritti ecc. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni.
3. È vietato effettuare volantinaggio mediante deposito dei manifesti pubblicitari sui tergicristalli dei veicoli. E' comunque esclusa dal presente divieto la propaganda elettorale, in quanto già regolamentata da apposita normativa.
4. È vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, nonché sui pubblici manufatti e sulle piante.
5. Nei giorni di fiera e di mercato è vietato accostare sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, oggetti da esporsi in vendita.
6. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del seguente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

### **Art. 19**

#### **Ornamenti esterni dei fabbricati**

1. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento, devono essere convenientemente assicurati al muro, e da essi non deve essere disperso nulla.
2. Sulle finestre delle case e attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.
3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

### **Art. 20**

#### **Verde pubblico semplice o attrezzato**

1. Nei viali, nei giardini e, più generalmente, nel verde pubblico è specialmente vietato:
  - a) introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio, facendo salvi, comunque i divieti di cui al successivo art. 42, 6° comma;
  - b) recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;
  - c) guastare o insudiciare i sedili e le panchine, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni, e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
  - d) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili;
  - e) bivaccare, consumare pasti, occupare sedili se non a scopo di riposo;
  - f) danneggiare, in qualsiasi modo, gli impianti, ed introdurre animali.
2. I contravventori, senza pregiudizio delle sanzioni sancite dal presente regolamento e di quelle comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati.
3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

### **Art. 21**

#### **Vasche e fontane**



1. È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile.

In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

#### **Art. 22**

##### **Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse**

1. È vietato danneggiare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.

2. È vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, frecce di indicazione, alla segnaletica stradale, nonché ai candelabri, lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. Fatti salvi i più gravi effetti penali ( art. 433c.p.), è, inoltre vietato danneggiare le condutture dell'ENEL, del gas e dell'acqua potabile, ostacolarne o impedirne il funzionamento.

3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave sa altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 100 a 600 Euro.

#### **Art. 23**

##### **Collocazione o esposizione di oggetti in proprietà privata**

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa che, secondo la normativa vigente, nuoccia all'estetica ed al decoro degli spazi pubblici o sia contraria all'ordine pubblico.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

#### **Art. 24**

##### **Collocamento di targhe o lapidi commemorative**

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

2. A questo scopo dovranno sempre venire presentati, in tempo utile, i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.

3. Il Responsabile del servizio, nel concedere il permesso, previo parere favorevole della Giunta Comunale, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di un'apposita Commissione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

#### **Art. 25**

##### **Collocamento di cartelli ed iscrizioni**

1. Salve le norme del regolamento edilizio, non sarà in alcun caso consentito il collocamento di cartelli o insegne sporgenti dal muro, o da applicarsi agli angoli dei fabbricati.

2. Il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie ed, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente dovrà essere sempre oggetto di valutazione da parte del responsabile tecnico del Comune.
3. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni o di insegne.
4. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi con l'estetica del fabbricato.
5. Nei luoghi o negli edifici sia pubblici che privati, sulle installazioni e segnali stradali, sui pali dei pubblici servizi, o su installazioni private, è vietata, altresì, l'affissione dei manifesti, degli avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.
6. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia prevista una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una ammenda amministrativa da 100 a 600 Euro.

#### **Art. 26**

##### **Distribuzione di manifesti**

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato distribuire, lanciare o lasciare cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione.
2. La distribuzione dei materiali sopraccitati, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.
3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

#### **Art. 27**

##### **Altri divieti**

1. Sul pubblico suolo e in luoghi abitati e frequentati, anche privati, è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fisiologiche fuori dei luoghi a ciò destinati. E' inoltre vietato introdursi o fermarsi sotto gli androni, i vestiboli, i porticati, nelle scale e nei cortili degli edifici pubblici e privati per ivi mangiare, bere, dormire, compiere atti contrari alla decenza e/o alla quiete pubblica.
2. Senza speciale permesso è pure vietato trattenersi sia all'interno che all'ingresso e nelle adiacenze degli uffici pubblici per offrire servizi o esercitarvi qualsiasi commercio o industria.
3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

### **CAPO IV**

#### **DELLO SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE E DELLA NEVE, DELL'INNAFFIAMENTO**

#### **Art. 28**

##### **Sgombero delle immondizie**

1. La materia è compiutamente disciplinata dai vigenti «Regolamenti Comunali per la gestione dei rifiuti.
2. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune, si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

### **Art. 29**

#### **Sgombero della neve**

1. Durante e dopo le nevicate i proprietari e/o gli abitanti degli immobili, dalle ore 7,00 alle ore 20,00, devono tenere sgombro il marciapiede o, quando lo stesso non esista, di uno spazio antistante la proprietà di almeno 1 metro, al fine di consentire il passaggio pedonale. La neve deve essere raccolta sul bordo del marciapiede e comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi ed i pozzetti stradali. I proprietari degli edifici devono inoltre assicurarsi della resistenza dei tetti e non possono senza permesso, scaricare la neve sul suolo pubblico. La neve tolta da qualsiasi luogo privato deve essere trasportata nei luoghi indicati dall'Autorità comunale.
2. I balconi e i davanzali devono essere sgombrati dalla neve prima e durante la spazzatura della via sottostante, in modo da non recare molestia e pericolo ai passanti
3. Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi e per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti a piano terreno.
4. E' vietato il lancio di palle di neve nelle strade e piazze pubbliche.
5. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

### **Art. 30**

#### **Rimozione del ghiaccio**

1. Nel caso di formazione di strati di ghiaccio sui marciapiedi e ghiaccioli pendenti dagli aggetti delle case nello spazio pubblico, i proprietari o conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo, rispettivamente facendolo coprire con sabbia e/o sale grosso o rompendolo o facendolo cadere.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

### **Art. 31**

#### **Dell'innaffiamento**

1. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri; è, perciò, necessario che gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti e adottino, comunque, le occorrenti precauzioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

## **CAPO V**

### **TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE**

### **Art. 32**

#### **Fonti normative**

1. La materia è compiutamente disciplinata:
  - a) dal nuovo Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

- b) dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

### **Art. 33**

#### **Trasporto di strumenti da taglio**

1. È vietato attraversare luoghi pubblici con falci, coltelli od altri strumenti da taglio o comunque pericolosi non opportunamente protetti allo scopo di non costituire pericolo di danni ai passanti.
2. È, in ogni caso, vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti taglienti.
3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

### **Art. 34**

#### **Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi**

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di centimetri 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.
2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocatigli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danno alle persone.
3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 25 a 150 Euro.

### **Art. 35**

#### **Manutenzione fossati per il deflusso delle acque**

1. Al fine di evitare che le strade pubbliche o private siano soggette ad allagamenti, con conseguente impedimento e/o pericolo alla circolazione stradale, alla mobilità ed all'incolumità privata e pubblica, è fatto obbligo, in solido, ai proprietari e/o conduttori o affittuari di fondi agricoli, o lotti di terreno:
  - a) di provvedere alla periodica pulizia, allo sfalcio ed asporto delle erbe, nonché al taglio ed asporto dei rami delle crescenze arboree, site lungo i fossati e nel loro alveo;
  - b) di mantenere gli argini dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire franamenti sul corpo stradale, o cedimenti dello stesso;
  - c) di garantire che l'alveo dei fossi, nonché le caditoie di scolo ed i tombini sottostanti gli accessi ai fondi laterali alle strade, non siano ostruiti, in tutto, o in parte, da rifiuti o da terriccio riversato durante la lavorazione dei terreni.
2. Il Responsabile del servizio, in caso di accertata inottemperanza alle prescrizioni ed agli obblighi sopra richiamati, emette, nei confronti degli inadempienti, diffida a provvedere entro un massimo di 10 giorni, con avvertenza che, in mancanza, verrà comminata una sanzione amministrativa da un minimo di 258 Euro ad un massimo di 516 Euro e che verrà effettuata l'esecuzione d'ufficio, con addebito a loro carico, delle spese relative, ripartite, ove del caso, in proporzione diretta alla misura del fronte lineare prospiciente il fosso. Resta salva, in ogni caso, la responsabilità degli inadempienti, per eventuali pregiudizi, arrecati al Comune e/o a terzi, a seguito del loro comportamento omissivo - anche nei confronti dei fossi interpoderali - ivi compresa anche l'eventuale responsabilità penale, laddove detto comportamento abbia arrecato pregiudizio all'incolumità pubblica e/o alla sicurezza dei trasporti.

## **CAPO VI**

## **DEI DIVIETI DI PASSAGGIO DETERMINAZIONE SPAZI PER LE FIERE**

### **Art. 36**

#### **Divieti di passaggio**

1. È vietato, nelle pubbliche vie e piazze:

- a) transitare spingendo avanti ruote di veicoli, cerchi, cerchioni di ferro, botti od oggetti di qualunque dimensione che si girino sul loro asse;
- b) ogni gioco di palle, bocce ecc.;
- c) lanciare sassi, frutta od altri oggetti, anche senza intenzione d'offendere;
- d) giocare o innalzare palloni, aquiloni, ecc.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

### **Art. 37**

#### **Sosta dei nomadi e roulotte**

1. La sosta dei nomadi o zingari nel territorio comunale potrà essere consentita negli appositi spazi stabiliti con apposito atto dell'Autorità Comunale.

2. In assenza di questi, il Sindaco potrà autorizzare la sosta, indicando, nell'autorizzazione scritta:

- il luogo in cui la sosta è consentita;
- la durata massima della sosta.

3. È vietato il soggiorno di roulotte sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

4. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 100 a 600 Euro.

### **Art. 38**

#### **Circolazione e sosta delle auto-caravan**

1. Ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade, autostrade o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio, ai sensi dell'articolo 7 del nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le auto-caravan sono soggette a disciplina analoga a quella concernente gli altri autoveicoli.

2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

3. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

4. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

### **Art. 39**

#### **Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.
2. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno cinque giorni prima.
3. Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali. Per i comizi elettorali si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24/4/1975, n.130 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

## **CAPO VII**

### **DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI**

#### **Art. 40**

##### **Divieto di tenere animali**

1. Nei centri abitati non è permesso lasciar vagare animali bovini, ovini, suini, equini, ecc., né animali da cortile.
2. La detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato è ammessa se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.
3. L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
4. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

#### **Art. 41**

##### **Animali pericolosi**

1. Tutti gli animali di indole feroce, anche se addomesticati, o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità dovranno:
  - essere trasportati su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni;
  - essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 100 a 600 Euro.

#### **Art. 42**

##### **Cani e gatti**

1. E' fatto assoluto divieto di abbandonare cani e gatti sul territorio Comunale
2. E' vietato lasciare incustoditi i cani in luoghi od aree pubbliche o private aperte al pubblico

3. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani morsicatori - intendendosi, a tal fine, gli animali specificatamente individuati e segnalati dal competente Servizio Veterinario dell'A.S.L.- idonea museruola. L'applicazione della museruola è sempre obbligatoria, fatto salvo quanto previsto da eventuali disposizioni legislative specifiche, per i cani di grossa taglia (quali quelli di razza alano, dobermann, rottweiler, pastore tedesco, pastore belga, pastore del Caucaso, Terranova, maremmano, San Bernardo e simili) quando gli stessi si trovino ove vi sia adunanza di persone.
4. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
5. I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti.
6. E' vietato consentire che gli animali sporchino con deiezioni i marciapiedi, le strade e ogni altro spazio pubblico. In caso si verificasse l'imbrattamento chiunque li abbia in custodia deve provvedere all'immediata pulizia del suolo e gli escrementi dovranno essere riposti negli appositi contenitori o cassonetti per la raccolta dei rifiuti. A tal uopo è fatto obbligo ai conduttori di cani di munirsi di attrezzatura (paletta e sacchetto) per la raccolta degli escrementi da esibirsi a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
7. E' fatto divieto assoluto di condurre i cani nei giardini pubblici se non al guinzaglio, e lasciarli entrare negli spazi erbosi sistemati ad aiuole ( dell'osservanza di tale dispositivo sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento addestrati);
8. I cani non possono essere detenuti in spazi angusti, tali da impedire lo svolgimento in linea retta di alcuni movimenti di deambulazione tipici, nonché di detenerli in condizioni di scarsa o eccessiva insolazione, scarsa o eccessiva temperatura, eccessivo rumore, nonché privi dell'acqua o del cibo necessari per un buon stato di nutrizione e di benessere fisico;
9. Gli animali devono essere tenuti in buone condizioni igienico- sanitarie evitando il permanere di escrementi.
10. Non si possono detenere cani in numero superiore a cinque. E' consentita la deroga nel caso di cucciolata, ma solo fino allo svezzamento dei cuccioli. La detenzione di un numero superiore a cinque cani sarà considerata allevamento, ed assoggettata alla specifica disciplina.
11. I cani devono essere tenuti in modo da non arrecare disturbo. Nel caso in cui abbaino devono essere ricoverati in luogo insonorizzato, ovvero dotati di museruola, dalle ore 22.00 alle ore 06.00.
12. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

## **CAPO VIII**

### **DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI**

### **PREVENZIONE INCENDI**

#### **Art. 43**

##### **Definizione**

1. Sono considerate attività rumorose od incomode tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchine, motori o altri strumenti, anche normali che, con l'uso, recano molestia al vicinato.

2. Sono considerate, in ogni caso, «incomode», le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

#### **Art. 44**

##### **Autorizzazione**

1. Chiunque intenda avviare una attività rumorosa o altrimenti incomoda, dovrà inoltrare apposita domanda all'Amministrazione Comunale, la quale potrà condizionare il rilascio dell'autorizzazione a particolari condizioni e prescrizioni da parte degli organi competenti ovvero potrà non essere accolta motivandola.

2. Sull'autorizzazione dovranno essere descritti i macchinari da installare ed indicate le procedure di lavorazione, con l'avvertenza che, sia per la introduzione dei macchinari nuovi, che, per variazioni al sistema di lavorazione, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 100 a 600 Euro.

#### **Art. 45**

##### **Orario per l'esercizio delle attività non produttive rumorose od incommode**

1. Il Sindaco, con ordinanza, potrà vietare, in determinate ore, l'esercizio delle attività rumorose od incommode.

#### **Art. 46**

##### **Divieto di produrre rumori e suoni molesti**

1. Sia nelle case di civile abitazione che nei pubblici esercizi, negozi è vietato:

a) produrre rumori di qualsiasi natura, suoni, grida che possano recare disturbo ai vicini;

b) tenere, uccelli in gabbia o altri animali liberi o in gabbia, che possano procurare disturbo alle persone;

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

#### **Art. 47**

##### **Emissione odori molesti**

1. I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agro-industrie ricadenti in zona agricola dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.

2. E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, polveri e vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo ai cittadini.

3. E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale nel centro abitato onde evitare danno o molestie al vicinato o a luoghi di pubblico passaggio.

4. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

#### **Art. 48**

##### **Locali di pubblico spettacolo**

1. Nei locali di pubblico spettacolo (sale da ballo, cinema, ritrovi, ecc.), i suoni devono essere attivati in modo che non siano percepibili dall'esterno.



2. Per i ritrovi e spettacoli all'aperto dovranno essere limitati, quando più possibile, disturbi al vicinato ed osservato scrupolosamente l'orario di attività
3. E' vietato intrattenersi al di fuori dei pubblici esercizi dopo l'orario di chiusura degli stessi vociano o provocando altrimenti disturbo alla quiete pubblica.
4. Il Sindaco può disporre, con apposita ordinanza, modifiche all'orario di apertura e chiusura di singoli esercizi pubblici, per evitare situazioni dirette o indirette, di disturbo, o pregiudizio del riposo e/o della quiete dei vicini.
5. Salvo che i fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 100 a 600 Euro

#### **Art. 49**

##### **Suono delle campane**

1. Il suono delle campane deve essere limitato nel tempo ed è proibito dalle ore 22.00 alle ore 06.00.
2. È sempre ammesso in deroga agli orari sopra indicati, in quanto consuetudine e tradizione sentita dalla popolazione, il rintocco delle ore per indicare il trascorrere del tempo.
3. È data deroga alle limitazioni di tempo e di orario nelle solennità dell'anno liturgico, in quelle tradizionali delle parrocchie e nei momenti significativi ( morte, matrimonio, etc. ) di tutta la comunità.

#### **Art.50**

##### **Disposizioni particolari in materia di prevenzione dal rischio di incendi**

1. Sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.
2. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato:
  - a) detenere nelle case di abitazione, solai, sotterranei e loro pertinenze materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici;
  - b) utilizzare quale combustibile qualunque tipo di rifiuto, plastica, legna verniciata, qualunque tipo di materiale che risulti dannoso per la salute pubblica ed il cui smaltimento è regolato dalle leggi vigenti in materia.
  - c) accatastare allo scoperto, nei cortili in area vicina ad altri fabbricati, su scale, corridoi,etc. legna, carta od altro materiale di facile accensione, in quantità notevole, se non adottando le opportune cautele che potranno essere prescritte dall'Amministrazione Comunale;
  - d) negli esercizi pubblici, loro pertinenze, negozi ed esercizi in genere, tenere materiali esplosivi, infiammabili e combustibili, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale. La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

## **CAPO IX NORME FINALI**

#### **Art. 51**

##### **Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti, ed in particolare il precedente Regolamento di Polizia Urbana.

#### **Art. 52**

##### **Entrata in vigore del presente regolamento**

1. Il presente Regolamento, una volta conseguita l'esecutività, verrà ripubblicato all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, divenendo successivamente obbligatorio secondo i principi generali di cui all'art. 10 delle preleggi.

#### **Art. 53**

##### **Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **Art. 54**

##### **Usi e consuetudini**

1. Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e consuetudini locali.